

Dispensa 40^a

Prezzo Ln. 2.

DIZIONARIO
DELLA
LINGUA ITALIANA

NUOVAMENTE COMPILATO

DAI SIGNORI

NICOLÒ TOMMASEO

E CAV. PROFESSORE

BERNARDO BELLINI

CON OLTRE 100,000 GIUNTE AI PRECEDENTI DIZIONARI

RACCOLTE

DA NICOLÒ TOMMASEO, GIUS. CAMPI, GIUS. MEINI, PIETRO FANFANI

e da molti altri distinti Filologi e Scienziati

CORREDATO DI UN DISCORSO PRELIMINARE

DELLO STESSO

NICOLÒ TOMMASEO

COMPITORE — CONCOTTRICE

TORINO

DALLA SOCIETÀ L'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

Via Carlo Alberto, N° 33, casa Pomba

1864

come parti de
grandemena
na dalle gue
e guerre civil
coltura della
dconi grandi
oli. *Propriet*
di uno di qu
perdere
terra e una
ensione della
il sito eleva
zza dell'acqu
circostranze
di salubrità.
ntarono Rom
ne generalm
na *Epist.*, 1.
o. I miglion
della città d
orte un buon
(8) nota che
mi acquidotti
ura che non
mpero e il
pagna diven
causa della r
e altre città
endo uno sp
azione, che m
te meridiona
pianura del ce
Celio, l'Ave
mandando dire

restii ad invocare decisioni di altre parti d'Italia che non fossero le proprie, tale riluttanza doveva cessare e cessò quel giorno in cui tutti i giudici furono istituiti dal Re eletto, e dichiararono il giusto in nome di Lui.

Ciò posto, parve a noi di poter con ragione concludere: che l'unità della giurisprudenza poteva essere foriera ed auspicata alla unità legislativa!

Altro ostacolo s'incontrò nel procacciare quelle decisioni, le quali non sono egualmente rese pubbliche nei rispettivi centri di giurisdizione. I periodici delle varie città propendono volentieri alle monografie, o queste alternano con relazioni di procedimenti e di cause clamorose: la paziente opera del collettore, il criterio che guida questo nella scelta delle decisioni, non è l'opera, non è il criterio del giornalista.

Tale ostacolo non venne peranco superato; ma siamo in grado di promettere che lo sarà entro l'anno corrente. Spendiamo la parola che nella compilazione del vol. XVII, nessuna decisione di generale utilità e di vera importanza scientifica sarà omessa: e qualora lo fosse, ciò avverrebbe per una erronea preterizione dei collettori, non perchè ignorata sia la esistenza del giudicato.

Una ultima difficoltà all'attuazione del concetto unificatore della giurisprudenza si presentò nel porre in armonia i termini circoscritti dell'opera colla immensa mole di giudicati che in Italia oggi si vanno pronunciando.

Questa i compilatori avvisano di superare non tanto col sopprimere le decisioni autorevoli o gli ultimi riscontri, quanto col ridurre a semplici formule tutte quelle sentenze che concernono materie prettamente speciali, o sono di grande perspicuità, o riflettono parti della scienza d'importanza relativamente inferiore. Di tal maniera, i nostri antichi Associati non saranno defraudati di quel contingente al quale hanno un diritto che ci piace dire acquisito, e gli Associati nuovi troveranno nella Raccolta, se non meglio, certo più giudicati di quanti troverebbero in tutti i periodici giudiziari d'Italia uniti insieme (1).

Quest'opera però ora trovasi arretrata di un anno circa, mentre siamo già inoltrati nel 1864, ed è solo cominciata la pubblicazione delle Sentenze del 1863 col vol. XV. Cause di tale ritardo furono: l'essersi dovuto dare quando si è cominciata la Collezione (nel 1850)

Torino, settembre 1864.

(È pubblicata la terza dispensa — 1864).

le due annate anteriori che ne formarono il 4° volume; l'essere stata finora difficile la pubblicazione delle Sentenze contemporaneamente alla loro emanazione, per mancanza di opportune intelligenze co' singoli Magistrati; ma più di tutto ne furono causa gravi malattie sofferte negli ultimi due anni dall'egregio compilatore. Ora noi Editori, cessionarii di ogni ragione di proprietà nella detta opera, ci proponiamo di portar subito o fra breve la Raccolta al corrente del giorno; e perciò, mentre l'avvocato Bettini condiscende a continuare e portare a compimento il volume XV (Sentenze del 1863), di cui dal medesimo tenevansi già in pronto i materiali, la nuova Direzione provvederà al volume XVI (Sentenze del corr. 1864); ambi i volumi procederanno contemporaneamente, e portiamo fiducia che col cominciare del 1865 cominceranno a pubblicarsi nel volume XVII le Decisioni dello stesso anno e dello stesso mese.

A mantenere le splendide tradizioni della Raccolta, ad assicurarne le sorti avvenire, noi ci siamo rivolti ad un distinto cultore delle dottrine giuridiche, il cui nome non è per fermo ignorato dai legisti d'Italia, e vale di per sé la migliore delle raccomandazioni. Siamo lieti di dire che l'avvocato **Domenico Giuriati**, accreditato autore di opere e pubblicazioni periodiche della scienza del diritto, si assunse il nobile ufficio di dirigerla per lo avvenire, secondato da alcuni giovani e laboriosi giuristi, i quali risposero volentieri al nostro invito.

Per le quali cose, ci sia lecito concludere esprimendo la speranza più viva, anzi la ferma nostra convinzione che il ceto glorioso della togata milizia italiana vorrà tener conto di tutti codesti sforzi comuni. E nella stessa guisa che il suffragio dei nostri concittadini delle antiche provincie valse a rassodare la nostra intrapresa, lo appoggio de' giuristi delle varie parti del nuovo Regno a quello aggiungendo, noi potremo pervenire all'ambito onore di aver fondata la prima e forse la principale Raccolta di giurisprudenza italiana.

(1) Un volume della *Giurisprudenza italiana* in media consta di 1200 pagine a doppia colonna, di formato eguale al presente manifesto: e comprende circa 1500 decisioni fra quelle riferite *in extensum* e quelle espresse in semplice formula: circa 500 annotazioni e rinvii ad altre sentenze: un *indice* alfabetico delle massime di giurisprudenza raccolte nel volume; un *indice* degli articoli delle leggi illustrati od applicati; una *tabella* cronologica delle decisioni; un *indice* cronologico delle cause col nome delle parti.

Per la Società Editrice

Il Direttore **LUIGI POMBA.**

CONDIZIONI

L'associazione è obbligatoria per il solo anno che vien indicato dall'associato. Ogni annata forma un volume di 150 a 160 fogli di stampa.

Si distribuisce nel corso di un anno da 15 a 16 Dispense di 10 fogli all'incirca, in-4° grande, a due colonne, al prezzo di Lire **due** per caduna dispensa.

La Dispensa d'Indice, in carattere molto minuto e che riesce per lo più di un maggior numero di fogli, sarà del prezzo di Lire **tre**.

Non passa un intervallo maggiore di 20 a 25 giorni dalla comparsa di una Dispensa alla successiva.

Per metterci in corrente, la pubblicazione sarà doppia per i volumi XV e XVI, che compariranno simultaneamente. La norma comune si ripiglierà col vol. XVII; anno 1865.

Le associazioni si ricevono dalla nostra *Società Editrice*, in Torino, via Carlo Alberto, N° 33, casa Pomba, e presso tutti i Librai d'Italia, distributori del presente Programma.

Sono in vendita presso la *Società* suddetta i volumi delle precedenti annate.

Vol. 1° — 1848-49 (ristampa) al prezzo di	L. 26
» 2° — 1850	Sono esauriti. (*)
» 3° — 1851	
» 4° — 1852	
» 5° — 1853	
» 6° — 1854	
» 7° — 1855	
» 8° — 1856	
» 9° — 1857	
» 10° — 1858 al prezzo di	
» 11° — 1859 id.	» 28
Repertorio generale id.	» 40
Vol. 12° — 1860 id.	» 33
» 13° — 1861 id.	» 33
» 14° — 1862 id.	» 33

(*) Per soddisfare alle domande di varii compratori della nostra Raccolta che si sono associati dopo l'esaurimento delle prime annate, abbiamo l'intenzione di metter mano alla ristampa dei volumi 2 a 9 della prima serie; a questo fine pubblicheremo in breve un Programma di riapertura d'associazione; ma si tratta di una rilevante spesa, alla quale non vorremmo sobbarcarci senza aver la certezza di coprirli in gran parte, e ciò mediante un numero discreto di sottoscrittori, che speriamo raccogliere facilmente.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
(già Ditta Pomba e C.)

GIURISPRUDENZA ITALIANA

RACCOLTA GENERALE

DI

GIURISPRUDENZA, LEGISLAZIONE E DOTTRINA

contenente le Decisioni

DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO, DEI CONTI, DEL CONSIGLIO DI STATO

nelle materie

DI DIRITTO COSTITUZIONALE, CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE

E DI PROCEDURA CIVILE E PENALE

COMPILATA DAL CAV. AVVOCATO

FILIPPO BETTINI

VOLUMI XV E XVI

Annate 1863 e 1864

PROGRAMMA

Allorquando Re Carlo Alberto largì quelle riforme legislative che furono preludio alla proclamazione dello Statuto, nacque il concetto della nostra Raccolta.

L'onorando avvocato genovese Filippo Bettini, con una eletta di giureconsulti, pensò di fondare una collezione compiuta delle decisioni della Corte di Cassazione, pur dianzi istituita, delle Corti d'Appello, e del Magistrato Supremo del Contenzioso Amministrativo. E volle associare all'opera sua, per la parte tipografico-libreria, la ditta Cugini Pomba, che più tardi fu origine e parte della nostra Società L'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE.

Per la saviezza con cui fu ideato il lavoro, per la somma cura con cui venne eseguito, per la coincidenza con le nuove leggi, per li molti riscontri scientifici onde annotaronsi le riferite decisioni, per i vantaggi che trarre si poté dalle formole esatte, dagli indici razionali, dalle tavole cronologiche, per la stessa regolarità della stampa e delle pubblicazioni, la Raccolta del Bettini non tardò a salire in credito tale, che i giudici ed i pratici subalpini, con tacito ma universale accordo, le consentirono il primato, — e i volumi di essa ricercarono esclusivamente ad altre, e con sicurezza di consiglio citarono.

Questo fu il primo stadio dell'Opera, questa la sua prima serie, che dal 1848 procedette fino al 1859, costituendo un ente armonico ed integro in altrettanti tomi quante furono le annate, ad eccezione delle due prime, le quali, per causa dei radicali cangiamenti pur allora avvenuti e delle patrie guerre combattute, poteronsi comprendere in un solo volume.

A completare la prima serie della Giurisprudenza uscì in luce un *Repertorio generale alfabetico* di tutte le materie svolte ne' dodici libri: non indice sterile degli indici parziali, ma sposizione sinottica dello stato della patria giurisprudenza nei singoli temi, col rinvio ai relativi giudicati; ma compendio delle leggi vigenti sopra ogni verbo legale, ma dotti cenni sulla storia delle quistioni, e sul raffronto de' sistemi legislativi.

Nè avremmo detta intera la verità se non si aggiungesse che il pubblico favore e le progressive domande della Raccolta ci obbligarono (caso, se non unico, per fermo rarissimo nelle collezioni di giurisprudenza) a ristampare alcuno di tali volumi, nonchè ad attendere il numero voluto delle commissioni per determinare la ristampa di quelli, la cui edizione oggidì è totalmente esaurita.

Dopo il 1859 il Regno Sardo scomparve dal novero degli Stati, e scomparvero per opera e virtù sua molti di quei governi che spartivano l'Italia. Un solo vessillo alfine protesse; una sola legge politica alfine governò la massima parte dell'italiana famiglia.

Codesto magnifico ideale dell'unità italiana — secolare aspirazione, nella quale erano morti i nostri maggiori, i nostri guerrieri ed i martiri nostri — era diventato una realtà, che penetrò in tutti i meati della vita nazionale. Anche i cultori delle discipline giuridiche ne sentirono il battito, e la *Giurisprudenza degli Stati Sardi*, mutato il nome in quello di *Giurisprudenza Italiana*, mutò la sua maniera di essere, e riferì e confrontò fra loro i giudicati delle varie Corti della Penisola.

La transizione non fu senza ostacoli, e lo esequimento del vasto concetto non va scevro di difficoltà.

A che, si disse, raccogliere la giurisprudenza di molteplici provincie, delle quali non è peranco unificata la legislazione?

I pratici, che così argomentarono, non tennero conto della promulgazione delle Leggi organiche, e di talun codice esteso a tutta l'Italia che è libera: nè delle nuove regioni dello Stato, in cui tutte le leggi furono tosto eguali: nè del carattere scientifico, cioè a dire universale, che è proprio di una collezione di giudicati: nè della impronta comune che le leggi italiane, quasi monumento imperituro della prisca grandezza, mantennero attraverso la barbarie de' tempi, e contro la barbarie degli uomini: nè finalmente si avvidero che se i giureconsulti prima del 1859 erano